



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Repertorio n. 26/ew del 29 marzo 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 marzo 2007

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che all'art. 1:

- comma 1, dispone che il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative negli specifici settori ambientali ivi richiamati;
- comma 4, stabilisce che detti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere di questa Conferenza;
- comma 6, prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa emanare, ai sensi dei commi 4 e 5 della stessa legge, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", emanato in attuazione della richiamata legge 15 dicembre 2004, n. 308;

HK
53



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, concernente norme in materia ambientale;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto in attuazione del richiamato art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota del 13 ottobre 2006 (allegato sub A);

CONSIDERATO che nelle riunioni tecniche del 21 novembre 2006, 6 dicembre 2006 e 7 febbraio 2007 le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno presentato ciascuna un documento di osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto correttivo in esame e che i rappresentanti del Governo hanno infine mostrato una particolare disponibilità al recepimento di gran parte delle proposte regionali, sia in termini di accoglimento degli emendamenti presentati, sia in termini di condivisione dei principi di fondo posti alla base degli emendamenti proposti;

VISTA la nota prot. n. UL/2007/2348 del 14 marzo 2007 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è pronunciato sull'accogliibilità delle proposte emendative di ANCI, UNCEM e UPI (quest'ultime formalizzate nel documento - allegato sub B) ed ha altresì aggiornato le valutazioni di accogliibilità riguardo le proposte emendative regionali discusse nella riunione ristretta del 7 febbraio 2007;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 15 marzo 2007:

- le Regioni hanno presentato un prospetto riepilogativo degli emendamenti presentati, integrato dalle osservazioni di accogliibilità del Ministero dell'ambiente, che presenta in premessa anche gli emendamenti considerati imprescindibili ai fini dell'espressione del parere favorevole;
- l'ANCI (allegato sub C) ha presentato uno specifico documento di osservazioni e proposte emendative;
- l'UNCCEM (allegato sub D) ha formalizzato il documento di osservazioni e proposte già presentato in sede tecnica contenente in particolare un emendamento riguardante il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006.

HC
1/3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- è stato deciso il rinvio dell'esame dello schema di decreto, tenuto conto che i rappresentanti delle Autonomie locali hanno sollevato questioni che riguardano, fra l'altro, la sovrattassa sulla TARSU e la personalità giuridica degli A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale);

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 26 marzo 2006:

- le Regioni e le Province autonome, presentando un primo documento recante gli emendamenti considerati imprescindibili e un secondo documento recante alcune proposte da discutere, considerata l'accogliibilità degli emendamenti considerati imprescindibili, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto proposto dal Governo, con la raccomandazione di rivalutazione delle proposte emendative contenute nel secondo documento;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha confermato l'accogliibilità di alcune proposte emendative dell'UPI, riservandosi di accogliere una nuova proposta riguardante la modifica dell'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (allegato sub E);
- l'UNCCEM ha riproposto l'emendamento riguardante il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, già presentato in sede politica, ritenuto nuovamente non accogliibile;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome, nel consegnare un documento di osservazioni e proposte emendative (allegato sub F), considerato che tutti gli emendamenti ritenuti imprescindibili sono stati analizzati e accolti, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto correttivo in oggetto, con la raccomandazione di accogliere anche gli emendamenti bocciati in istruttoria, in particolare quelli riguardanti la definizione di "rifiuto" e la gestione del servizio idrico integrato;
- il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tre emendamenti riguardanti: 1) la soppressione della personalità giuridica degli A.T.O. (nel documento dell'UPI – allegato sub B – proposta di modifica dell'art. 148, comma 1 e 201, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di evitare una moltiplicazione di organi amministrativi con conseguente aumento dei costi; 2) il ripristino dell'addizionale relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (nel predetto documento UPI, proposta di modifica all'art. 1, comma 44 dello schema di decreto in esame e all'art. 238, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006); 3) la gestione del sistema idrico (allegato sub E: modifica dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
- il Presidente dell'ANCI si è associato alle considerazioni espresse dal Presidente dell'UPI, con particolare riferimento alla questione della personalità giuridica degli

HC
LM



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

A.T.O. e ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti proposti (allegato sub C).

- il Presidente dell'UNCCEM ha condiviso quanto dichiarato dal Presidente dell'UPI, in particolare riguardo la proposta di soppressione della personalità giuridica degli A.T.O. e la gestione del sistema idrico (allegato sub E: modifica dell'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006), ed ha proposto nuovamente l'emendamento riguardante la facoltatività per i Comuni montani sotto i mille abitanti di aderire alla gestione unica del servizio idrico (allegato sub D);

- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 1) ha confermato l'accoglimento delle proposte emendative irrinunciabili presentate dalle Regioni; 2) ha considerato accoglibile la proposta emendativa dell'UPI sulla gestione del sistema idrico (allegato sub E); 3) ha manifestato disponibilità ad una verifica tecnica e ad una eventuale traduzione in una proposta emendativa da presentare in sede parlamentare con riguardo alle problematiche connesse alla privativa sollevate dall'ANCI (allegato sub C); 4) ha proposto di rinviare la risoluzione delle questioni sollevate a proposito degli A.T.O., dei distretti idrografici e delle risorse idriche nel terzo decreto correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006; 5) ha dichiarato che sarà complessivamente valutata l'intera questione sollevata dalla proposta emendativa dell'UNCCEM (allegato sub D);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (allegato sub A), predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On. Prof. Linda Lanzillotta

HK
J

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il secondo parere della Commissione VIII della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane."
2. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: "qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle".
3. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) 'acque reflue industriali': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) 'acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"
5. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: "in una fognatura dinamica" sono soppresse.
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.
8. All'articolo 101, comma 5, le parole: "può prescrivere" sono sostituite dalla seguente: "prescrive".
9. All'articolo 108, comma 2, le parole: "può fissare" sono sostituite dalla seguente: "fissa".
10. All'articolo 108, comma 5, le parole: "Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque

LM

reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,".

11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.".
12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.".
13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: "unicità della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "unitarietà della gestione".
14. All'articolo 148, il comma 5 è abrogato.
15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente:

" ART. 161

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

6. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
- c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
- f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
- g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.

8. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il trattamento economico ad essi spettante dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, l'Osservatorio si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.”.

16. All'articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.”.

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

" ART. 181

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;

b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. Le autorità competenti, con l'eventuale ausilio tecnico dell'APAT, promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine

g) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

43

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.

r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

s) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

t) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

u) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

v) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

z) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

aa) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

bb) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.

21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “ 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 2007. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.

22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente:

” ART. 185

(Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t);

b) qualora contemplati da altra normativa:

1) i rifiuti radioattivi;

2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole **anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;**

4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006;

5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

lm

6) i materiali esplosivi in disuso.

c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, *tramite specifici accordi*, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.

23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente:

" ART. 186

(Terre e rocce da scavo)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati **nell'ambito del medesimo processo produttivo** purché vi sia certezza dell'utilizzo senza necessità di preventivo trattamento e sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. La certezza dell'integrale utilizzo può ritenersi dimostrata nel caso in cui il progetto dell'intervento principale sottoposto a valutazione di impatto ambientale contenga apposite previsioni in relazione all'utilizzo di terre e rocce da scavo.

3. Qualora il progetto dell'intervento principale non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo devono formare oggetto di apposito progetto *esecutivo comprensivo dell'attività analitica di cui al comma 6*, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

4. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione, **entro i successivi trenta giorni**.

5. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al presente articolo è subordinato all'effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. I parametri da verificare devono essere riferiti alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall'attività di scavo.

6. Qualora le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all'utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui al comma 6, comunque nel rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B.

LM

7. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.”.
24. All'articolo 189, comma 3, dopo le parole: “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi” sono inserite le seguenti: “e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché”; al comma 4 la parola: “pericolosi” è soppressa.
25. All'articolo 193, il comma 8, è abrogato.
26. All'articolo 195, comma 2, lettera e) sono soppresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”.
27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.
28. L'articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.
29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

" ART. 206

(Accordi, contratti di programma, incentivi)

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

43

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e **dell'economia e delle finanze**, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

2/3

4. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.
30. All'articolo 212, comma 5, le parole: “prodotti da terzi” sono soppresse; al comma 8 le parole: “a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; i commi 12, 22 e 25 sono abrogati.
31. All'articolo 212, il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. Nelle more dell'emana-zione dei decreti di cui al presente articolo, continuano temporaneamente ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti che risultino vigenti sino alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.”.
32. All'articolo 214, comma 9 le parole: “alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia.”.
33. All'articolo 215, comma 1, le parole: “alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo.”.
34. All'articolo 215, comma 3, le parole: “La sezione regionale dell'Albo” sono sostituite dalle seguenti: “La provincia.”.
35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: “La sezione regionale dell'Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: “La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone”.
36. All'articolo 216, comma 1, le parole: “alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo.”.
37. All'articolo 216, comma 3, le parole: “La sezione regionale dell'Albo” sono sostituite dalle seguenti: “La provincia”.

h

38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".
39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente".
40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale".
41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.
42. All'articolo 235, comma 17, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
43. L'allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppresso.
44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
45. All'articolo 265, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione".
46. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.
47. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 2

(Entrata in vigore)

h

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato sub B)

T-419 P02/03 U-374

Lusentine

3

Unione Province d'Italia



UPI

04 DIC. 2006	
Prot. n.	5299
Rif.	3.3.9.3.1

dr. Rossi

**OSSERVAZIONI SU
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE N.152, RECANTE NORME IN MATERIA
AMBIENTALE**

Il provvedimento in esame provvede ad emanare alcune norme correttive del decreto legislativo n.152/06, tra le quali si evidenziano quelle relative al ruolo provinciale in materia di programmazione e organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

In particolare, come da tempo sollecitato dall'UPI, il decreto riporta in capo alle Province le competenze in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero, competenze che il Testo Unico aveva affidato all'Albo Nazionale Gestori; coerentemente, è stata ripristinata l'addizionale provinciale al tributo ambientale.

Allo stesso tempo, si ritiene necessario sottolineare l'esigenza di apportare alcune modifiche al fine di rendere ancora più coerente l'impostazione generale del provvedimento in materia di funzioni provinciali in materia di rifiuti, nonché di garantire una maggiore autonomia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, agli enti locali nelle forme di gestione del servizio idrico e di quello dei rifiuti.

All'art. 1, riformulare il comma 14 nel modo seguente:

14. All'articolo 148, comma 1 sono soppresse le parole "una struttura dotata di personalità giuridica". I commi 3, 4 e 5 sono soppressi

All'art.1, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 150, sopprimere i commi 2, 3 e 4

All'art. 1, comma 27 eliminare le parole "da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

All'art. 1, dopo il comma 27 inserire i seguenti

27 - bis. All'art. 200 dopo le parole "ambiti territoriali ottimali" inserire le parole "che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, coincidono con il territorio provinciale"

27 - ter. All'art. 201, comma 1 dopo le parole "altre amministrazioni pubbliche" eliminare la parola "l'organizzazione"; al comma 2 sopprimere le parole "una struttura dotata di personalità"

73

giuridica"; al comma 4 sopprimere le parole "*sull'evidenza pubblica*"; al comma 5 sopprimere la lettera b).

All'art. 1, riscrivere il comma 28 nel modo seguente

28. All'art. 202 sostituire il comma 1 con il seguente "1. l'autorità d'ambito affida la gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedure disciplinate dai principi e dalle disposizioni comunitarie, conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 5 del dlgs 267/00"; al comma 2 sostituire le parole "*partecipanti alla gara*" con la parola "*affidatari*" e sopprimere le parole "*allegata l'offerta*"; al comma 3 sostituire le parole "*nella valutazione delle proposte*" con le parole "*nell'affidamento del servizio*"; all'inizio del comma 6 sono aggiunte le parole "*nel caso di affidamenti del servizio mediante gara*".

All'art. 1, dopo il comma 29 aggiungere il seguente
29 -bis. All'art. 208 il comma 16 è soppresso.

All'art. 1, dopo il comma 31 aggiungere il seguente comma

31 - bis. All'art. 214, comma 7 le parole "*Sezione regionale dell'albo*" sono sostituite dalle seguenti "*Provincia*"

All'art. 1 al comma 44 eliminare le parole "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*"

All'art. 1, dopo il comma 44 inserire il seguente comma:

44- bis. All'art. 238, comma 1, è aggiunto "*è fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del dlgs 30.12.1992, n.504*"

All'art. 1, dopo il comma 46 aggiungere i seguenti:

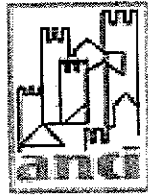
46 - bis. All'art. 269 la prima parte del comma 3 è sostituito con il seguente "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente acquisisce i pareri degli enti e servizi competenti in materia urbanistica, tutela ambientale e igienico-sanitari. A tale riguardo può essere indetta una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 2001, n.241, nel corso della quale si procede anche in via istruttoria... (idem)"

46 - ter. All'art. 318, comma 2 lett.a), le parole "*ad eccezione del comma 5*" sono sostituite con le parole "*ad eccezione dei commi 3 e 5*"

Roma 1.12.06



ALLEGATO SUR C)



Conseguito in
verbale 15-III-07

3

Conferenza Unificata

15 marzo 2007

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge 2004, n.308.

Il decreto legislativo 152/06 ha introdotto importanti modifiche alle competenze attribuite ai Comuni. Sin dall'inizio dell'iter di approvazione l'Anci ha espresso molteplici perplessità sia dal punto di vista tecnico che da un punto di vista di metodo istituzionale che non ha previsto, almeno nella prima fase un confronto preventivo con i Comuni.

Lo schema di decreto correttivo al 152/06 di cui all'oggetto presenta aspetti di modifica sia sulle competenze degli enti locali che sulle funzioni degli organismi previsti di tutela e monitoraggio del territorio, che vanno coerentemente allineati nel grado di coinvolgimento degli stessi nelle sedi istituzionali quali la Conferenza Unificata. In ragione di ciò, si sottolinea la necessità di rivedere i numerosi riferimenti consultivi e di confronto all'interno del decreto legislativo 152/06 non più in Conferenza Stato Regioni ma in Conferenza Unificata.

E' necessario altresì apportare modifiche ulteriori per meglio garantire il processo di rivisitazione complessiva dell'intero decreto mantenendo la lineare coerenza del testo complessivo. A questo muovono taluni emendamenti che vengono di seguito presentati utili a snellire una serie di adempimenti amministrativi e gestionali in capo agli enti locali che, si chiede, di estrapolare dal Codice dell'ambiente.

Si evidenzia un'importante modifica alle competenze attribuite ai Comuni per la gestione dei rifiuti: come noto il decreto legislativo 22/97 c.d. Ronchi prevedeva che i Comuni effettuassero la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa. Con il nuovo decreto legislativo l'organizzazione della gestione dei rifiuti viene trasferita dai Comuni agli ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale, nel rispetto delle linee guida determinate dallo Stato. In particolare l'Autorità d'ambito è definita come una "struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ambito territoriale" alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è affidato l'esercizio delle loro competenze. Inoltre le città o gli agglomerati di Comuni di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, vengono suddivisi tenendo conto di alcuni criteri.

L'Autorità d'ambito svolge i seguenti compiti: organizzazione del servizio; determinazione degli obiettivi da raggiungere per garantire la gestione integrata del servizio dei rifiuti in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; organizzazione, a tal fine adotta un apposito piano d'ambito.

Dal quadro prospettato, si evidenzia che i Comuni, non saranno più titolari della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ma vi parteciperanno obbligatoriamente soltanto nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali.

La scelta di demandare la gestione dei rifiuti ad un nuovo livello istituzionale: l'Ambito territoriale ottimale, risulta lesiva per l'autonomia dei Comuni in quanto contrasta nettamente con le moderne scelte di *governance* della pubblica amministrazione che si indirizzano verso una sempre maggiore attribuzione di competenze ai comuni, quali enti più vicini alle esigenze della comunità locale. In particolare il nuovo assetto produrrà la perdita della responsabilità diretta in capo al Sindaco di alcuni servizi, quali la pulizia delle città e di competenze in materia di programmazione per far fronte ad eventi eccezionali. Inoltre la creazione di tali sovrastrutture (Ato) comporterà un aumento dei costi di gestione.

L'Autorità d'ambito aggiudicherà il servizio di gestione integrata dei rifiuti tramite gara di appalto, disciplinata dai principi e disposizioni comunitari, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del DLgs 267/2000, secondo le modalità e i termini definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente. L'aggiudicazione della gara si baserà sui dati indicati, dai soggetti partecipanti, nella relazione progettuale tecnico-illustrativa, allegata all'offerta contenente le proposte di miglioramento della gestione, di riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali.

A soli due anni dalla approvazione dell'art. 113 del Testo Unico si introducono profonde modifiche al quadro giuridico sugli affidamenti dei servizi pubblici locali, definito di concerto con la Commissione Europea. L'art. 113 prevede la possibilità per gli Enti locali di conferire la titolarità della gestione del servizio a tre tipi di soggetti: società di capitali selezionate mediante gara, (art. 113, comma 5 lett.a), società a capitale misto pubblico-privato con partner privato selezionato mediante procedure di evidenza pubblica che abbiano garantito il rispetto della normativa



comunitaria e nazionale (art. 113 comma 5 lett. b), affidamento diretto a società a totale capitale pubblico del tipo in house (art. 113 comma 5 lett. c). Nel decreto legislativo non è prevista l'opzione dell'affidamento in house (contrariamente a quanto avviene per la gestione delle risorse idriche), viene usata peraltro una terminologia che sembra privilegiare gli affidamenti di cui all'art. 113 comma 5, lett. a), come confermato nel decreto attuativo. Inoltre tra le competenze affidate allo Stato si evidenzia *"la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio integrato per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni delle linee guida per la definizione con procedura ad evidenza pubblica delle gare di appalto e dei relativi capitolati anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti"*.

Le osservazioni formulate dall'Anci allo schema di decreto in esame, correttivo del decreto legislativo n. 152/06 riguardano:

Il comma 2 dell'art. 161 così come modificato dal comma 15 dell'art.1 è sostituito dal seguente:

comma 2. Il Comitato è composto da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza Unificata, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra le persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore".

Il comma 7 dell'art. 161 così come modificato dal comma 15 dell'art.1 è sostituito dal seguente:

comma 7. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ed è composto da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza Unificata e cinque scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il comma 4 dell'art.181 così come sostituito dal comma 18 dell'art.1 (Recupero di rifiuti) del presente decreto è sostituito dal seguente:

comma 4. "I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto".

Motivazione



Si mettono a rischio le materie prime secondaria. Eliminando l'importante riferimento al Decreto 5/2/1998 si torna ad un panorama giuridico in cui non vi è un riferimento di legge preciso lasciando un vuoto ed aprendo il campo ad una serie di contenziosi tra le imprese e la magistratura per quanto concerne la definizione di quando un prodotto viene definito tecnicamente "materia prima secondaria". Il riferimento al fatto che, fino a quando non si siano completate le operazioni di recupero, la disciplina dei rifiuti si applichi a tutte le materie prime secondarie così come definito dal Decreto 5/2/1998 comporterà che aziende di piccole dimensioni debbano procedere alla presentazione di richiesta di autorizzazione al trattamento dei rifiuti, radicalmente cambiando l'assetto giuridico esistente. Si assisterà ad un notevole incremento di materiali conferiti come rifiuti mettendo in difficoltà il servizio di raccolta e smaltimento degli RSU e RSAU.

Alla lettera a) del comma 1 dell'art.183, così come modificato dal comma 20 dell'art.1 sostituire la parola "*abbia deciso*" con "*abbia l'intenzione*".

Motivazione

La sostituzione della dizione serve per uniformarla a quella prevista dalla direttiva 2006/12/CE. L'emendamento è presentato insieme alla Regioni.

Alla lettera a) del comma 1 dell'art.183, così come modificato dal comma 20 dell'art.1 stralciare le parole da "*l'ambito di applicazione [.....] fino a "salute umana e dell'ambiente"*"

Motivazione

Rimuovendo la definizione di sottoprodotto le aziende che producono "residui" e oggi li riutilizzano industrialmente, non potranno più farlo: dovranno classificarli e trattarli come "rifiuti". Anche in questo caso si assisterà ad un notevole aumento del conferimento al servizio di raccolta e smaltimento di materiali entrati nel campo di applicazione della normativa modificata.

All' art 1 comma 20 sopprimere la lettera bb)

Motivazione

Viene classificato, come prodotto finito (c.1 lett. bb), derivante da un completo trattamento di recupero, che non può essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.

Abolendo l'importante riferimento al Decreto 5/2/1998 si torna ad un panorama giuridico in cui non vi è un riferimento di legge preciso lasciando un vuoto giuridico ed aprendo il campo ad una serie di contenziosi tra le imprese e la magistratura per quanto concerne la definizione di quando un



prodotto viene definito tecnicamente "materia prima secondaria".

Il riferimento al fatto che, fino a quando non si siano completate le operazioni di recupero, la disciplina dei rifiuti si applichi a tutte le materie prime secondarie così come definito dal Decreto 5/2/1998 comporterà che aziende di piccole dimensioni debbano procedere alla presentazione di richiesta di autorizzazione al trattamento dei rifiuti, radicalmente cambiando l'assetto giuridico esistente.

Si assisterà ad un notevole incremento di materiali conferiti come rifiuti mettendo in difficoltà il servizio di raccolta e smaltimento degli RSU e RSAU.

la lettera m) del comma 20 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

"m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi."

Motivazione

La norma proposta è nuova. Riprende alcune sentenze di Cassazione che non hanno trovato applicazione sul territorio. Non ci sarebbe più la possibilità di utilizzare il termine massimo dei 3 mesi per deposito temporaneo dei rifiuti, ma al raggiungimento dei 20 metri cubi i rifiuti prodotti verrebbero immediatamente raccolti e portati a smaltimento.

La norma proposta lascia molte perplessità. Quella dei 20 metri cubi è una quantità che va bene per alcune attività ma non per la generalità delle imprese manifatturiere che utilizzano grandi quantità di materie prime e producono corrispondenti quantità di rifiuti. In questo caso la norma sarebbe praticamente irrealizzabile ed in contrasto con lo stesso Decreto Ronchi che, anzi, aveva introdotto la fattispecie che oggi si vuole cancellare. La norma proposta farebbe venir meno l'esclusione del deposito temporaneo dalla disciplina dei rifiuti, prevista invece dalla normativa UE. La norma è semplicemente inapplicabile.

Dopo la lettera bb) del comma 1 dell'Art. 183 come modificato dal comma 20 dell'art.1 inserire una nuova lettera cc) :

cc). Gli adempimenti previsti agli articoli 181, 189, 190, 193, 108, 209, 212 non si applicano ai materiali tessili quotati nei listini mercuriali delle CCLAA di Milano e Firenze.

Motivazione

E' necessario rendere coerente quanto previsto nell'attuale legge finanziaria (Collegato alla manovra economica e finanziaria per l'anno 2006) con il decreto 152/06.

Dopo la lettera z) del comma 1 dell'Art. 183, come modificato dal comma 20 dell'art.1 inserire una nuova lettera z-bis):

z-bis). centro di raccolta: area presieduta e allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività rientra nelle operazioni di raccolta".

Motivazione

Si ritiene necessario un raggruppamento dei rifiuti nell'ambito dell'operazione di raccolta, come previsto dalla direttiva europea. Il suddetto emendamento è presentato insieme alle Regioni.

All'art. 1, dopo il comma 27 inserire i seguenti:

27 – bis. All'art. 200 comma 2 dopo la parola "*sentite*" con le parole "*d'intesa con*".

27 – ter. All'art.200 comma 2 dopo le parole "*di loro competenza*" vanno eliminate le parole "*entro il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della parte quarta del presente decreto*".



Motivazione

E' importante che le regioni procedano ad una intesa con i Comuni per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Inoltre, l'eliminazione di un termine perentorio entro il quale Regione e Comune devono procedere a tale intesa per la definizione dell'ATO, dà la possibilità ai territori di procedere gradualmente valorizzando le esperienze positive e concertando le soluzioni ottimali.

Al comma 1 dell'Art. 206 così come modificato dal comma 29 dell'art.1, dopo le parole "con enti pubblici" le parole ", Le associazioni rappresentative degli Enti Locali" .

Motivazione

Inserire le Associazioni rappresentative degli Enti Locali tra gli enti con i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula i suddetti accordi.

Al comma 30 dell'art.1 le parole "secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite con le seguenti parole, "secondo procedure semplificate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare d'intesa con la conferenza Unificata, da emanarsi entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l'iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico."

Motivazione

Si intende evitare il blocco dei procedimenti già attivati con le disposizioni del 152/2006 e la paralisi del sistema. L'emendamento è presentato insieme alle Regioni.

Sopprimere il comma 43 dell'art.1

Motivazione

Si chiede che venga mantenuto l'Allegato I e che sia attivato un Tavolo in Conferenza Unificata dedicato alle Bonifiche che entro 60 gg. dalla entrata in vigore del decreto provveda a redigere le opportune correzioni.



Al comma 45 dell'art. 1 dopo le parole *"in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto"* aggiungere le parole *"dei quali sia già stato approvato il Piano di Caratterizzazione o disciplinati dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471"*

Al comma 45 dell'art. 1 le parole *"di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione"* sono sostituite dalle parole *"di cui al suddetto articolo 17 nonché le relative norme di attuazione"*

Motivazione

Se la proposta di modifica in discussione appare sicuramente condivisibile per gli interventi di cui sia stato approvato da parte delle P.A. almeno uno dei 3 elaborati progettuali previsti dal D.M. 471/99 (Piano di caratterizzazione, Progetto Preliminare, Progetto Definitivo), ciò al fine di evitare la revisione dell'intero iter di ogni progetto, non appare invece opportuna, vigendo una nuova normativa di settore, l'applicazione della disciplina del D.M. 471/99 a tutti i casi notificati precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e non ancora istruiti dalle P.A. competenti.

Si ritiene, considerata la lunghezza dei tempi con cui oggi nella pratica si perviene alla bonifica dei siti inquinati, che il mantenimento, per tutti i casi, della vecchia disciplina comporti l'eccessiva dilatazione di un regime transitorio in cui le amministrazioni si troverebbero ad operare contemporaneamente secondo due regimi normativi differenti, con conseguenze negative sulla efficacia e sulla efficienza della stessa azione amministrativa. Come è noto, soprattutto nel settore della bonifica dei siti inquinati, i ritardi amministrativi derivanti dal già complesso iter procedurale si ripercuotono direttamente sull'ambiente con conseguenze estremamente negative.

ALLEGATO SUB D)



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Conseguito in sede
15-11-07
Lg

MEMORIA UNCEM

su schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale

Conferenza Unificata del 15 marzo 2007

Parere UNCEM

L'art. 148, c. 5, del decreto legislativo n. 152/2006 ha reso facoltativa, a determinate condizioni, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti inclusi nelle Comunità montane.

La norma è stata fortemente voluta anche dall'UNCCEM in ragione della specifica condizione delle realtà amministrative della montagna, nelle quali in molti casi è presente una efficiente gestione diretta che si ritiene vada salvaguardata.

Lo schema di decreto legislativo correttivo, all'art. 1, comma 14, intende ora abrogare tale disposizione.

La ragione di questa inopinata soppressione – contenuta nella relazione di accompagnamento – appare del tutto immotivata e inaccettabile. Non può essere infatti condivisa l'opinione che la norma in esame “è foriera di difficoltà applicative di non poco conto” e che “sul punto si potrà eventualmente dettare appena possibile una nuova disciplina che consenta comunque delle eccezioni a determinate condizioni”.

L'art. 148 è assai chiaro e non mostra alcuna difficoltà applicativa ove il Comune intenda perseguire l'opzione della non adesione alla gestione unica. D'altro canto, appare del tutto aleatoria la reale possibilità di sostituire la deroga oggi in vigore con altra “eventualmente” da disporre successivamente, che non potrebbe essere che di analogo tenore.

Per tale ragione l'UNCCEM esprime parere sfavorevole sullo schema di decreto legislativo in esame a meno che venga espunta la previsione di cui all'art. 1, comma 14, dell'articolato, riferito alla soppressione del comma 5 dell'art. 148 del “Codice ambientale” vigente.



**ULTERIORE EMENDAMENTO UPI
ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI
CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO N.152/06 (CODICE
AMBIENTALE)**

All'art. 1, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis – L'art. 163, comma 2 è così riformulato:

“La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Provincia nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati dalla Provincia ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali d'intesa con la comunità montana e i comuni interessati, nonché con l'ente gestore dell'area naturale protetta.

Motivazione:

La tutela e il recupero delle risorse ambientali rappresentano competenze storiche da sempre esercitate dalle Province. In questo specifico caso si ritiene opportuno che sia la Provincia ad incamerare la relativa tariffa e ad effettuare i necessari interventi di ripristino ambientale, di concerto con gli enti locali coinvolti.

Roma 26 marzo 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALLEGATO SUB F) *Conservato*
in sede
29-3-07
[signature]

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3
APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI ACQUE E RIFIUTI.**

Punto 2) elenco A - Odg Conferenza Unificata

Il presente documento costituisce il frutto di un proficuo lavoro di concertazione, complesso ma estremamente positivo, effettuato sulle parti più critiche del Codice ambientale, quali quelle sulle acque e sui rifiuti.

Con questo schema di decreto, che si auspica restituisca anche al Parlamento il senso di responsabilità mostrato dalle Regioni nell'emendarlo, si è voltato pagina rispetto alla tendenza alla deregolamentazione della disciplina sui rifiuti e alla non chiarezza delle norme definitorie, che si è cercato di ristabilire, a seguito di una lettura sistematica ed organica di una serie di disposizioni disseminate nel corpo del decreto, in maniera che fossero aderenti alla normativa comunitaria.

Gli emendamenti conseguenti agli approfondimenti effettuati in numerose riunioni sia tecniche, che politiche tengono conto, oltre che degli imprescindibili obiettivi di tutela dell'ambiente, anche dell'impatto che essi potranno avere sulle attività produttive, con l'obiettivo di temperare le esigenze di vigilanza e repressione delle condotte illecite e le necessità di semplificazione delle attività connesse al ciclo dei rifiuti svolte, nel rispetto della legalità, dalla gran parte delle imprese italiane.

Le Regioni, sulla scorta di quanto sopra premesso, manifestano il proprio apprezzamento per l'apertura dimostrata dal Ministero dell'Ambiente, auspicando che tale collaborazione possa mantenersi ed estendersi a tutti gli ambiti delle politiche ambientali.

Per tali motivazioni, le Regioni esprimono parere favorevole, subordinato alla verifica dell'accoglimento in sede politica delle proposte emendative accolte in sede tecnica, di seguito riportate.

Si raccomanda, altresì, al Governo la valutazione anche delle proposte di cui all'all. A, non accolte.

ELENCO EMENDAMENTI ACCOLTI

Si evidenzia che, tra i seguenti emendamenti, sono stati individuati con i numeri progressivi da 1 a 18 quelli cui le Regioni hanno conferito carattere di irrinunciabilità.

N. 1

All'art. 1, dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 8 bis, del seguente tenore:

"8 bis. All'art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006, eliminare le parole "che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2".

N. 2

All'art. 1, comma 15, dello schema in esame, correttivo dell'art. 161 del d.lgs 152/2006, sostituire il testo del comma 2 dell'art. 161 del d.lgs 152/06, come segue: *"2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore."*

N. 3

All'art. 1, integrare il testo con un nuovo comma 15 bis, del seguente tenore:

"15 bis. All'art. 170, comma 3, lett. d) sostituire il testo della lettera, come segue "d) Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 6 luglio 2005 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006."

N. 4

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo, dell'art. 181, del d.lgs. 152/2006:

- eliminare il comma 3, accorpandolo al testo dell'art. 206;
- al comma 4, dopo le parole "dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima", inserire la parola "secondaria".

N.5

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo del comma 5 dell'art. 181, del D.lgs. 152/2006: dopo la parola "recupero", aggiungere le parole *"che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie"*.

N. 6

All'art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo dell'art. 181, del D.lgs. 152/2006, integrare il testo con un nuovo comma 5 bis:

"5 bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall'origine, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene."

24

Conseguentemente,

- all'art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006, integrare il testo con il seguente nuovo comma:

"Nelle more dell'adozione del decreto di cui all' art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall'art. 1, comma 18 del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN."

N. 7

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame - correttivo della lettera f), del comma 1, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006 - dopo le parole "frazione organica umida", aggiungere le parole "raccolta separatamente".

N. 8

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 2, del comma 1 dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: eliminare le parole "quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;" e sostituire come segue:

"secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

2.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato".

N. 9

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 3, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: eliminare le parole "quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;" e sostituire come segue:

"secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la

44

stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato".

N. 10

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 183, del D.lgs. 152/2006: integrare il testo aggiungendo una nuova lettera Z bis):

"Z bis. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rientra nelle operazioni di raccolta."

N. 11

All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1 dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006: integrare il testo, aggiungendo una nuova lettera aa-bis) del seguente tenore:

"aa bis. Sottoprodotto: i prodotti dell'impresa che, pur non costituendo oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo, senza subire trasformazioni preliminari, di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso di disfarsi, nel rispetto dell'ordinamento comunitario."

N. 12

All'art. 1, comma 28, dello schema in esame, correttivo del comma 2, dell'art. 205, del D.lgs.

152/2006: eliminare l'intero testo del comma 2 *"la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1"*.

N.13

All'art. 1, comma 29, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 206, del D. lgs.

152/2006: dopo le parole *"il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*, aggiungere le parole *"e d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata."*

N. 14

All'art. 1, comma 30, dello schema in esame, correttivo del comma 8, dell'art. 212, del D. lgs.

152/2006: eliminare le parole *"secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* e sostituire con le parole *"secondo procedure semplificate, da definirsi con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l'iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente, senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico"*.

N. 15

All'art. 1, comma 43, dello schema in esame, abrogativo dell'Allegato I, Titolo V, parte IV, del D. lgs. 152/2006: integrare il testo con la reintroduzione del predetto Allegato I, al fine di evitare un vuoto normativo, chiedendo contestualmente al Governo - come convenuto in sede

istruttoria - l'attivazione di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle "BONIFICHE" che provveda a redigere la correzione del testo vigente.

N.16

All'art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell'art. 265, del D. lgs. 152/2006: dopo le parole "la raccolta, il trasporto," aggiungere le parole "*il recupero*".

N. 17

All'allegato C della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogare la definizione R14 "*R14. Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente*".

N. 18

All'art. 1, dopo il comma 46, dello schema in esame, inserire il seguente nuovo comma 46 bis (clausola di salvaguardia per le Province autonome):

" 46 bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1 ;148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome"

000000

19. All'art. 1 dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore: :

"6 bis. All'art. 74, comma 2, lett. hh) del d.lgs 152 del 2006, eliminare la definizione di "*immissione diretta*".

20. All'art. 1, comma 15 dello schema in esame, correttivo dell'art. 161, comma 6, lett. g) del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole "dei rifiuti di imballaggio", aggiungere le parole "*anche sulla base dei dati raccolti mediante il catasto dei rifiuti di cui all'art 189,*".

21. All'art. 1, comma 15 dello schema in esame, correttivo dell'art. 161, comma 9, del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole "dei propri compiti" eliminare le parole "*per lo svolgimento di funzioni ispettive*".

22. All'art. 1, comma 18 dello schema in esame, correttivo dell' art. 181, comma 2, del d.lgs 152/06: sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "*di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo*".

23. All'art. 1, comma 18 dello schema in esame, correttivo dell' art. 181, comma 3, del d.lgs 152/06:

- sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "*di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo*".

- dopo le parole "a strumenti economici.", aggiungere il seguente periodo: "*Detti accordi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle Regioni interessate e comunicati alle altre regioni e Province autonome*"

24. All'art. 1, comma 20 dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs 152/06: sostituire le parole "di riutilizzo, riciclo e recupero" con le parole "*di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo*".

25. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. m), numero 4, del d.lgs 152/06: dopo le parole "deve essere effettuato per", sostituire la parola "categorie" con la parola "*tipologie*".

26. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. m), numero 5, del d.lgs 152/06: dopo le parole "l'imballaggio e l'etichettatura", sostituire le parole "dei rifiuti pericolosi", con le parole "*delle sostanze pericolose*".

27. All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs 152/06: sostituire la parola "composto" con la parola "*compost*" ed aggiungere, dopo le parole "dei rifiuti urbani", le parole "*, nonché dei rifiuti speciali di cui al comma 2.*".

(N.B. conseguentemente all'emendamento di cui al n. 27, poiché il suo accoglimento è stato collegato ad un decreto nel quale individuare i rifiuti speciali da poter utilizzare, si propone l'emendamento sotto riportato)

28) All'art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. s), inserire un nuovo comma 2, del seguente tenore:

"2. I rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera s), del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con ..., d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni".

29) All'art. 1, comma 20, correttivo dell' art. 183, lett. bb), del d.lgs 152/06: mantenere la definizione di prodotto recuperato, eliminando le due righe successive alla parola "recupero". Ne consegue che la lettera bb) è così formulata:

"bb. Prodotto recuperato: prodotto finito derivante da un completo trattamento di recupero."

30. All'art. 1, comma 23, dello schema in esame, correttivo dell' art. 186 del d.lgs 152/06: alla fine dei commi 2 e 3 dell'art. 186, dopo le parole "terre e rocce da scavo", aggiungere le parole "*anche in altro sito*", prevedendo al comma 3, che con regolamento ministeriale si fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista.

31. All'art. 1, comma 24, dello schema in esame, correttivo dell' art. 189, del d.lgs 152/06: dopo il comma 6 dell'art. 189, inserire un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore:

"6 bis. L'APAT, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza il catasto dei rifiuti attraverso la costituzione e la gestione nell'ambito del SINA, del catasto telematico dei rifiuti, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale."

32. All'art. 1, comma 25, dello schema in esame, correttivo dell' art. 193 del d.lgs 152/06, integrare il testo come segue:

- dopo il comma 7 dell'art. 193, inserire il seguente nuovo comma 7 bis:

"7 bis. Il formulario di cui al decreto legislativo. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è sostituito dal formulario di identificazione di cui al comma 1 del presente articolo."

- al comma 11 dell'art. 193, dopo le parole "tappe intermedie previste", integrare il testo con le parole "e i relativi quantitativi ritirati".

33) All'art. 1, comma 27, correttivo dell' art. 197, comma 1, del d.lgs 152/06: modificare il comma come segue:

"l'art. 197, comma 1, è così riformulato:

"1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, il linea generale :

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere f) e g), sentiti l'Autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216."

34. All'art. 1, comma 28, dello schema in esame, correttivo dell' art. 202, comma 1, del d.lgs 152/06:

- al comma 1, sostituire il termine "aggiudica" con il più ampio "affida".

35. All'art. 1, comma 32, dello schema in esame, correttivo dell' art. 214 del d.lgs 152/06, integrare il testo con una disposizione mirata alla *abrogazione del comma 3 dell'art. 214.*

36. All'art. 1, comma 41, dello schema in esame, correttivo dell' art. 229 del d.lgs 152/06:

- al comma 4 dell'art. 229, dopo le parole "che utilizzano il CDR", inserire le parole "e/o il CDR - Q".

37. All'art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo dell' art. 265, comma 4, del d.lgs 152/06:

- in fondo al comma 4 dell'art. 265, aggiungere il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli interventi di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall' Autorità competente".

ALLEGATO A) EMENDAMENTI NON ACCOLTI

1. All'art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 152/06 : dopo le parole "di disfarsi;", eliminare le parole "l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva, nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente;".

Motivazione: Le Regioni ritengono opportuno eliminare il predetto periodo, sia per renderlo più aderente alla nozione della direttiva comunitaria, sia perché si ritiene che - di norma - i "principi generali", costituiscono il presupposto di una definizione, ma non sono parte della definizione stessa, che invece concretamente li esprime. Nel caso di specie, tra l'altro, il riferimento ai "*principi di precauzione e di azione preventiva, nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente*", rischia di riaprire la via a letture discrezionali sulla nozione stessa di rifiuto, in ordine alla quale la Corte di Giustizia ha più volte richiamato alla sua letterale applicazione, stigmatizzando il ricorso alle interpretazioni.

2. All'art. 1, comma 13 del decreto in esame, correttivo degli artt. 147, comma 2, lett b) e 150, comma 1, del d.lgs 152/06:

- integrare il testo come segue: dopo le parole "unitarietà della gestione", aggiungere le parole "*fatti salvi i provvedimenti regionali, che ne prevedono l'unicità*".

Motivazione: Le Regioni ritengono opportuno siano fatti salvi i provvedimenti regionali, basati sulla nozione più restrittiva di unicità, adottati in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. all'art. 1, comma 4 del decreto in esame, correttivo dell' art. 74, comma 1, lett i) del d.lgs 152/06 : eliminare l'inciso "*acque reflue domestiche*".

4. all'art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo dell' art. 183, lett. u), del d.lgs 152/06, propongono al Governo, con una nuova lettera u *bis*), di ricercare una soluzione per il problema di quelle aziende che, pur non essendo autorizzate, utilizzano presso il proprio insediamento produttivo, materia prima secondaria, anche proveniente dall'estero, come Lista Verde di cui alla normativa comunitaria in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti, chiedendo una norma di semplificazione.

5. all'art. 1, comma 28, del decreto in esame, correttivo dell' art. 202, comma 1, del d.lgs 152/06:

- sostituire il comma 28 dell'art. 1 del decreto in esame, come segue: "*Il testo del comma 1 dell'art. 202 del d.lgs 152 del 2006, è così interamente riformulato: 1. L'autorità di ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'art. 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

6. all'art. 1, comma 18, del decreto in esame, correttivo dell'art. 181, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006, dopo le parole "dell' APAT", aggiungere le parole "*e delle agenzie regionali*".

7. all'art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo dell'art. 183, comma 1, lett. a): dopo le parole "si disfi o", sostituire le parole "abbia deciso", con le parole "*abbia l'intenzione*".

Roma, 29 marzo 2007